

IL TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL.
DR. GIOVANNI GIUSEPPE AMENDUNI	GIUDICE
DR.SSA MANUELA ELBURGO	GIUDICE

Nel proc. N. 147/2023

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società IMMPART s.r.l. in data 16.6.2023, in persona del legale rappresentante, Amministratore Unico, sig.ra Roberta Coin, giusta determina dell'organo amministrativo in data 12.6.2023 ex artt. 152 e 161, IV comma, L.F.;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova ex art. 161, comma 1, L.F. dal momento che, pur avendo la società trasferito la sede legale dal 17.2.2022 da Padova a Venezia-Mestre, posto che è pendente presso il Tribunale di Padova un'istanza di fallimento proposta dall'Agenzia delle Entrate in data 23.2.2022, il principio di unitarietà delle procedure concorsuali viene a comportare una specie di adattamento degli ordinari criteri di competenza territoriale restando quindi competente a conoscere anche della domanda di concordato preventivo il tribunale competente rispetto all'istanza di fallimento preventivamente proposta (cfr. Cass. 25050/2021; Cass. N. 14518/2016, pronuncia questa che ha rilevato come la norma dell'art. 161 l.f. non stabilisce l'inderogabilità, nel senso di insuscettibilità di questa disposizione ad accogliere gli adattamenti che si rendano necessari, della competenza territoriale del tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale a decidere sulla domanda di concordato);

considerato inoltre che data la pendenza del procedimento pre-fallimentare anteriormente all'entrata in vigore del CCII, ai sensi dell'art. 390 , comma secondo, CCII, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale prevalente,

il presente procedimento rimane disciplinato dalla legge fallimentare (cfr. Trib. Modena 31.8.2022; Trib. Udine 24.7.2022; Trib. Verona 27.7.2022; Trib. Mantova 6.9.2022; Trib. Firenze 11.8.2022);

rilevato il deposito dei bilanci approvati e pubblicati relativi agli ultimi tre esercizi, essendo tenuta peraltro la società a depositare, non appena approvato entro il 30.6.2023, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 (dalla visura CCIAA prodotta in atti risulta che è prevista dallo statuto la proroga di due mesi dei termini di approvazione del bilancio ex art. 2364, comma 2, c.c.);

rilevato che la società ha altresì prodotto una situazione patrimoniale e finanziaria al 30.4.2023;

ritenuto pertanto necessario nel frattempo che la società produca il bilancio comunicato al collegio sindacale unitamente alla relazione ex art. 2429, comma 1, c.c.;

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

ritenuto pertanto che, tenuto conto dell'istanza di fallimento depositata, non può essere concesso ex art. 161, comma X, l.f., un termine superiore a 60, non soggetto a sospensione feriale, a decorrere

dal deposito del ricorso, per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione o della

domanda ex art. 182 bis, primo comma, l.f.;

ritenuto altresì necessario, attesa la complessità della fattispecie e in considerazione della prosecuzione dell'attività d'impresa, procedere alla nomina del Commissario Giudiziale, e porre a carico della società i seguenti obblighi informativi

ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.:

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito con produzione separata, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione finanziaria della società, anche ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;

deposito , con cadenza mensile entro la fine del mese, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle eventuali trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società, e comunque con riferimento all' eventuale riduzione del personale programmata al fine della riduzione dei costi;

deposito, a cadenza mensile, entro la fine del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario Giudiziale, il quale è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII l.f. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni ex art. 165 l.f.;

p.q.m.

fissa il termine del 30 giugno 2023 per il deposito del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 comunicato dall'Amministratore Unico con la relazione ex art. 2429, comma 1,c.c.;

assegna termine di giorni 60, ex art. 161, comma VI, l.f., a decorrere dal deposito della domanda di concordato preventivo, non soggetto alla sospensione feriale;

nomina Commissario Giudiziale il dr. Marcello Dalla Costa, al quale attribuisce un fondo spese di € 20.000,00, a carico della società ricorrente;

il Commissario verificherà il rispetto degli obblighi informativi e vigilerà sull'attività compiuta dalla società;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi.

Padova, 22 giugno 2023

Il Presidente

Caterina Santinello